



## F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 472 DEL 1° giugno 2001

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dal dott. Gian Paolo Tosel e dall'avv. Emilio Battaglia, Componenti, con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del Procuratore Federale avv. Carlo Porceddu, nel corso della riunione del 1° giugno 2001, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 54

### DEFERIMENTI

#### DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

sig. Edgar DAVIDS – calciatore Soc. Juventus: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 27 dello Statuto Federale;

Soc. JUVENTUS: violazione art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva.

Con provvedimento del 10/5/2001 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Edgar Davids, tesserato per la Soc. Juventus, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 27 dello Statuto federale, nonché la Soc. Juventus per rispondere della violazione dell'art. 6, n. 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Dall'atto di incolpazione si evince che il calciatore, sottoposto a controllo antidoping in occasione della gara Udinese-Juventus del 4.3.2001, dopo aver ricevuta la comunicazione dell'esito delle analisi effettuate sul campione biologico che avevano riscontrato la presenza di sostanze vietate, aveva presentato in data 5 maggio 2001 un ricorso ac art. 696 e ss. c.p.c. al Tribunale di Roma affinché venisse disposto un accertamento tecnico preventivo diretto a verificare l'esistenza di norandrosterone e di noreticolanone nel campione biologico destinato all'analisi di revisione disposta per l'8 maggio 2001, demandando al consulente sia la definizione della metodologia da adottare, sia, nell'ipotesi in cui avesse

ritenuto di ricorrere al c.d. test al carbonio, l'indicazione dei laboratori presso i quali le analisi avrebbero dovuto essere eseguite.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Società incolpata ha fatto pervenire una memoria difensiva in cui deduceva che la presentazione del ricorso non era in alcun modo finalizzata ad eludere, né ha ritardare, il corso della Giustizia Sportiva, ma perseguiva lo scopo di evitare che l'esecuzione delle controanalisi pregiudicasse il diritto e preconstituire un mezzo di prova con la massima attendibilità e l'utilizzo delle migliori tecnologie attualmente disponibili, su cui fondare, in caso di accertata estraneità all'addebito, future pretese risarcitorie dei danni derivanti dalla lesione al diritto della propria immagine e reputazione, nonché dalla indebita diffusione di notizie riservate.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna di entrambi alla sanzione dell'ammenda di L. 50.000.000 ciascuno.

Sono comparsi altresì i difensori degli incolpati, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi di difesa, hanno insistito per il proscioglimento.

La Commissione, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto federale, i soggetti dell'ordinamento calcistico assumono, con il tesseramento e in ragione della propria attività, l'impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia dei provvedimenti generali e particolari adottati dalla Federazione; salvo deroghe concesse dal Consiglio federale. Ogni violazione o azione comunque tendente alla elusione di tale obbligo è sanzionato disciplinarmente.

Nel caso in esame, è pacifico in atti che il Davids, dopo essere risultato positivo al controllo antidoping effettuato al termine della gara Udinese-Juventus del 4/3/2001, ha presentato un ricorso al Tribunale Civile di Roma per accertare l'inesistenza di qualsiasi illecito; che tale iniziativa non è stata realizzata previa deroga concessa dal Consiglio federale; che essa, di fatto, ha determinato un differimento dell'effettuazione delle controanalisi già disposte per il giorno 8 maggio 2001.

Il comportamento posto in essere da Davids è evidentemente censurabile in quanto l'iniziativa esperita dinanzi al Giudice Ordinario era palesemente diretta a determinare un accertamento parallelo, dall'esito eventualmente contrastante, rispetto a quello previsto e disciplinato in via esclusiva in tale materia dal Regolamento CONI, così come recepito dalla F.I.G.C.

Sotto tale profilo, questa Commissione ritiene di non poter attribuire efficacia esimente al proclamato intento della preconstituzione di un mezzo di prova da utilizzare in sede risarcitoria, anche con riferimento alla asserita violazione del diritto soggettivo alla privacy, in quanto proprio tale specifica finalità costituisce in sé il rifiuto a sottoporsi alla procedura prevista dalla normativa regolamentare e di accettarne l'efficacia.

In ogni caso l'intento di cui sopra avrebbe potuto essere correttamente perseguito previa richiesta di apposita deroga, prevista e disciplinata dall'art. 27. L'omissione di tale preventiva richiesta costituisce di per sé fonte di responsabilità disciplinare, rendendo irrilevante ogni approfondimento circa l'attendibilità in termini di "certezza scientifica" della specifica metodologia (test al carbonio) indicata in sede di accertamento tecnico preventivo richiesto dall'incolpato al Tribunale Civile di Roma.

Infine, per completezza di motivazione, questa Commissione ritiene inconferenti le ulteriori argomentazioni difensive che fanno riferimento ad istituti, quali il tentativo di conciliazione e l'arbitrato, che, pur essendo previsti e disciplinati dal medesimo art. 27 dello Statuto, perseguono altre finalità concernenti la risoluzione di controversie tra i tesserati e la F.I.G.C. e nulla hanno a che vedere con il procedimento disciplinare instaurato nei confronti di Davids.

Ne è conferma il fatto che le procedure di tentativo di conciliazione e di arbitrato sono eventualmente esperibili (cfr. art. 27 n. 3) solo nel momento in cui siano esauriti i gradi interni di Giustizia Sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del calciatore, alla quale segue quella oggettiva delle Società di appartenenza.

Sanzione congrua appare essere quella dell'ammenda di L. 50.000.000 sia nei confronti del calciatore sia nei confronti della Società di appartenenza.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al calciatore Edgar Davids ed alla Società Juventus l'ammenda di L. 50.000.000 ciascuno.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 11 giugno 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 1° GIUGNO 2001

IL SEGRETARIO  
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE  
dott. Franco Carraro